

# MANGIME COMPLETO MEDICATO

Alimento medicamentoso ottenuto da una miscela di uno o più medicinali veterinari contenuti in una premiscela medicata od in un prodotto intermedio con uno o più mangimi e destinato ad essere somministrato agli animali senza ulteriore trasformazione. I mangimi completi medicati debbono contenere una quantità di principi attivi medicamentosi corrispondente ai livelli risultanti dalle indicazioni riportate nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata o dalle indicazioni risultanti dall'etichetta del prodotto intermedio medicato utilizzato.

# MANGIME COMPLETO MEDICATO

I mangimi completi medicati somministrati in quantità corrispondente alla metà della razione giornaliera, possono contenere una quantità di principi attivi medicamentosi non superiore al doppio dei livelli risultanti dalle indicazioni riportate nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata o dalle indicazioni risultanti dall'etichetta del prodotto intermedio medicato utilizzato. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 90/1993 (la dose giornaliera di sostanze medicamentose sia contenuta in una quantità di mangime corrispondente almeno alla metà della razione giornaliera degli animali trattati).